

undefined

## In sintesi

### La circolare del Fisco

Lo scorso 20 ottobre l'agenzia delle Entrate, con la Circolare 34/E, ha fornito la tanto attesa interpretazione sul trattamento fiscale delle varie tipologie di trust.

### Nuovi orientamenti

Negli ultimi anni sono infatti emerse nuove linee interpretative che aprono le

possibilità per gli operatori nell'utilizzo di trust discrezionali, autodichiarati, di famiglia, di scopo, di garanzia.

### La comunicazione di Abi

L'associazione bancaria ha pubblicato la prima comunicazione a margine della Circolare delle Entrate per declinare i temi della compliance

# Le linee guida dell'Abi per la corretta compliance dei patrimoni destinati

## Circolare per le banche

### Primo commento dell'associazione dopo gli orientamenti del fisco

**Luigi Belluzzo**  
**Valerio Vallefuoco**

Con la Comunicazione inviata ieri l'Abi pubblica un primo commento della Circolare 34/E del 20 ottobre, dando linee guida al sistema bancario sull'impiego dei trust, la fiscalità diretta, indiretta e il relativo monitoraggio fiscale. Le linee guida offrono una prima interpretazione utile anche ai fini dei sostituti d'imposta. Il tutto alla luce delle modifiche degli art. 44 e 45 Tuir, a seguito del Dl 124/19, e dei vincoli derivanti dall'orientamento di Cassazione sull'imposizione indiretta, con nuove

linee interpretative che aprono possibilità per gli operatori nell'utilizzo di trust discrezionali, autodichiarati, di famiglia, di scopo, di garanzia, e soprattutto alla compliance relativa all'utilizzo di trust commerciali e non commerciali, siano essi residenti o meno in Italia ai fini Ires. Chiarimenti utili per la gestione della relazione con il cliente trust nella prospettiva delle banche e degli intermediari finanziari. A cominciare dalla soggettività ai fini delle imposte dirette, ribadendo anche i temi legati ai trust trasparenti e opachi, commerciali o non commerciali, residenti, residenti o non residenti, eventualmente assoggettati a regime privilegiato laddove l'imposizione sia inferiore alla metà di quella che sarebbe stata dovuta in Italia. Occorre applicare le regole fiscali in base alla natura, commerciale o non commerciale, dell'attività dei trust. Meritoriamente si sofferma sull'interposizione fittizia, evidenziando che i sostituti d'imposta possono trovare difficoltà a valu-

tare la sussistenza dell'interposizione, per esempio se il disponente figura anche tra i beneficiari o quando ci sia la fattispecie dell'autodichiarazione o quando gli strumenti prevedano vincoli, sottolineando come vada operata un'attenta analisi secondo la Circ. 34/E, ad esempio per i casi in cui il trust interposto non genera redditi imponibili per il beneficiario o nei casi in cui il disponente sia deceduto. A livello internazionale, le situazioni vanno gestite chiedendo ai trustee e a esperti qualificati (con maggiore esperienza nella tassazione e compliance internazionale) pareri a supporto della loro qualificazione. Quanto alla determinazione dei redditi di capitale (articolo 44 c. 1 lett. g-sexies), la presunzione relativa, ha la funzione di tutela se non si ricevano dai trustee elementi idonei, in particolare con i trust opachi non residenti la cui fiscalità è privilegiata. Ancora, se la distinzione è appropriatamente contabilizzata e supportata, la componente «patrimonio» e la componente «reddito» vanno distintamente analizzate.

Sulle indirette, la circolare Abi evidenzia la portata innovativa dell'analisi da effettuare sulle «attribuzioni stabili» e conseguentemente che occorre verificare nel caso specifico il tema impositivo in «entrata» piuttosto che «in uscita». Focus anche sul regime applicabile ai trust già istituiti e che hanno versato imposte regolate dal Tus, e sulle «attribuzioni ai beneficiari senza formalità». In merito al monitoraggio, per i trust residenti o per i beneficiari residenti di trust non residenti, si chiarisce la nuova definizione di titolare effettivo faccia solo riferimento al controllo in ultima istanza, con particolare attenzione ai casi in cui i beneficiari siano «individuati o facilmente individuabili» sulla base dell'atto di trust o di altri documenti pertinenti, evidenziando però che non si rileva alcuna precisazione in merito agli obblighi di monitoraggio e ai potenziali profili anticirclaggio in capo agli intermediari

© RIPRODUZIONE RISERVATA